Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- ❑ Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – *art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.*
- ☒ Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – *art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.*
- ❑ Verifica di Assoggettabilità alla VIA – *art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.*

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a **LEPORI VINCENZO**
(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

_____
(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

Il/La Sottoscritto/a _____

in qualità di soggetto rappresentante delle seguenti persone fisiche:

_____
(Nel caso di soggetto rappresentante più persone fisiche, inserire nome e COGNOME delle persone fisiche rappresentate)

PRESENTA

ai sensi del D. Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- ❑ Piano/Programma, sottoindicato
- ☒ Progetto, sottoindicato

(Barrare la casella di interesse)

ID:13535….. **Realizzazione di un nuovo Data Center ubicato nel comune di Lacchiarella – Installazione di generatori di emergenza di potenza termica superiore a 150 MWth" (Pt = 1.010 MW) – Proponente: APTO Italia S.r.l.**

_____

_____
(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA, PUA e obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- ❑ Aspetti di carattere generale *(es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)*
- ❑ Aspetti programmatici *(coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)*
- ❑ Aspetti progettuali *(proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)*
- ❑ Aspetti ambientali *(relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)*
- ☒ Altro *(specificare)* **Osservazioni alle controdeduzioni trasmesse dal Proponente**

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- ☒ Atmosfera
- ☒ Ambiente idrico
- ☒ Suolo e sottosuolo
- ☒ Rumore, vibrazioni, radiazioni
- ☒ Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- ☒ Salute pubblica
- ☒ Beni culturali e paesaggio
- ☒ Monitoraggio ambientale
- ☒ Altro *(specificare)* **Osservazioni alle controdeduzioni del Proponente**

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

L'osservazione del sottoscritto (MASE-2026-0167371), ritualmente protocollata, investe l'intero progetto e non solo il Piano preliminare: vi si sollevano, tra l'altro, l'incompatibilità con le priorità insediative dell'art. 2 della L.R. 11/2026, la mancata attivazione della procedura sovracomunale ex art. 5, comma 7, L.R. 11/2026 (il progetto, con 300 MVA di potenza richiesta di connessione, supera di trenta volte la soglia dei 10 MW), l'assenza della Relazione energetica e dello studio di fattibilità per il recupero termico ex art. 4 L.R. 11/2026, i profili di tutela delle risorse idriche ex art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 11/2026, la coerenza con il quadro del CADA, gli impatti cumulativi e il possibile frazionamento con la nuova sottostazione Terna"Lacchiarella Ovest" e con il progetto BESS. Su nessuno di tali profili le controdeduzioni contengono una sola parola.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (https://va.mite.gov.it/).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

Si ricorda di non inserire nel testo della presente osservazione altri dati personali oltre al Nome e COGNOME dell'osservante. Tali dati devono essere inseriti esclusivamente nell'Allegato 1. Si raccomanda di evitare l'inserimento di dati personali di terzi e di categorie particolari di dati (es. dati sulla salute) non necessari ai fini dell'osservazione

N.B.: Gli allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.

x

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione *(trasmettere in formato PDF separato dal file contenente l'osservazione)*

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso *(trasmettere in formato PDF separato dal file contenente l'osservazione)* **Osservazioni_controdeduzioni_APTO_**

Allegato XX - **Lacchiarella_ID13535** (*inserire numero e titolo dell'allegato tecnico, se presente, e trasmettere unicamente in formato PDF, se possibile, nello stesso file contenente l'osservazione. Tale allegato non deve contenere dati personali).*

Luogo e data **Zibido San Giacomo, 26 ottobre 2026**

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

_____

(Firma)

Spett.le
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma
PEC: va@pec.mase.gov.it
e, per conoscenza,
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS
PEC: ctva@pec.mase.gov.it

ALLEGATO_3 m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0222517.27-10-2026

Oggetto: [ID: 13535] Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto "Realizzazione di un nuovo Data Center ubicato nel comune di Lacchiarella – Installazione di generatori di emergenza di potenza termica superiore a 150 MWth" (Pt = 1.010 MW) – Proponente: APTO Italia S.r.l. Osservazioni alle controdeduzioni trasmesse dal proponente con nota prot. L_P449_007_2026 del 07.08.2026.

Premessa

Il sottoscritto Vincenzo Lepori, in data 04.08.2026, ha trasmesso osservazioni alla procedura in oggetto (prot. MASE-2026-0167371), articolate in due allegati: l'Allegato 1, contenente osservazioni sul progetto con particolare riferimento alla L.R. Lombardia 3 giugno 2026, n. 11 ("Disposizioni in materia di insediamento di centri dati"), entrata in vigore il 20 giugno 2026, e alla proposta di Regolamento (UE) della Commissione Europea del 3 giugno 2026 recante Cloud and AI Development Act (CADA); l'Allegato 2, contenente osservazioni tecniche unificate su tredici aree tematiche (qualità dell'aria, rumore e vibrazioni, suolo-falda-idrogeologia, flora-fauna-biodiversità, paesaggio, energia-clima-impatto termico, rischio di incidente rilevante e disciplina Seveso III, cambiamenti climatici e resilienza, cantiere e gestione dei materiali, procedura VIA-valutazione cumulativa-frazionamento), ciascuna corredata di rilievi puntuali e richieste.

In data 07.08.2026 il proponente, nella persona del procuratore dott. Luca Del Furia, ha trasmesso le proprie controdeduzioni (prot. L_P449_007_2026), con le quali prende posizione sulle osservazioni pervenute da ARPA Lombardia (MASE-2026-0163414 del 30.07.2026), dalla Sig.ra Simona Buzzoni (MASE-2026-0164901 del 02.08.2026) e dal sottoscritto.

Esaminato il contenuto delle controdeduzioni alla luce delle osservazioni presentate, si formulano le seguenti osservazioni, che si chiede siano poste agli atti del procedimento e

valutate dalla Commissione Tecnica ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

1. Improprio restringimento dell'oggetto delle controdeduzioni

Il proponente dichiara che le controdeduzioni "riguardano esclusivamente" il Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo e, sulla base di tale premessa: (i) si rifiuta di controdedurre nel merito dell'osservazione della Sig.ra Buzzoni, qualificata come "non attinente all'oggetto della pubblicazione"; (ii) quanto all'osservazione del sottoscritto, la circoscrive "agli aspetti attinenti al paragrafo 4.2 del Piano preliminare", tacendo integralmente su tutte le restanti parti dell'osservazione medesima.

Tale impostazione è inammissibile. La valutazione di pertinenza e ammissibilità delle osservazioni non spetta al proponente, ma all'autorità procedente e alla Commissione Tecnica VIA e VAS, alla quale l'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 attribuisce il compito di formulare il parere tenendo conto delle osservazioni ricevute e delle controdeduzioni del proponente. Il proponente non può operare un filtro discrezionale sulle osservazioni legittimamente pervenute nei termini, sottraendole all'esame della Commissione con una mera dichiarazione di inattinenza o con una circoscrizione unilaterale del loro oggetto.

L'osservazione del sottoscritto (MASE-2026-0167371), ritualmente protocollata, investe l'intero progetto e non solo il Piano preliminare: vi si sollevano, tra l'altro, l'incompatibilità con le priorità insediative dell'art. 2 della L.R. 11/2026, la mancata attivazione della procedura sovracomunale ex art. 5, comma 7, L.R. 11/2026 (il progetto, con 300 MVA di potenza richiesta di connessione, supera di trenta volte la soglia dei 10 MW), l'assenza della Relazione energetica e dello studio di fattibilità per il recupero termico ex art. 4 L.R. 11/2026, i profili di tutela delle risorse idriche ex art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 11/2026, la coerenza con il quadro del CADA, gli impatti cumulativi e il possibile frazionamento con la nuova sottostazione Terna "Lacchiarella Ovest" e con il progetto BESS. Su nessuno di tali profili le controdeduzioni contengono una sola parola.

Si ricorda inoltre che la Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/5612 del 12.01.2026, con cui la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole condizionato sul progetto, è stata adottata prima dell'entrata in vigore della L.R. 11/2026 (20 giugno 2026): la procedura di VIA, tuttora pendente, deve essere valutata alla luce dei nuovi parametri normativi, circostanza che rende tanto meno sostenibile il restringimento operato dal proponente.

Si chiede pertanto che la Commissione Tecnica valuti comunque nel merito l'intera osservazione MASE-2026-0167371 e l'osservazione MASE-2026-0164901, ritenendo inammissibile la scelta del proponente di non controdedurre, e che il provvedimento conclusivo rechi espressa motivazione su ciascuna delle questioni sollevate.

2. Controdeduzione integralmente evasiva sui rilievi puntuali al Piano preliminare (par. 4.2)

Anche nell'unico passaggio in cui il proponente affronta l'osservazione del sottoscritto, la controdeduzione è del tutto evasiva. Al paragrafo 4.2 dell'Allegato 2 ("Piano di Utilizzo preliminare (R041) – Carenze gestionali") lo scrivente ha formulato otto rilievi specifici e documentali, richiamando pagine e dati dell'elaborato R041_26_R1. Di seguito si riepilogano i rilievi e si evidenzia che su nessuno di essi le controdeduzioni contengono risposta:

- a) Volume della Fase 2 mancante: a pagina 28 dell'elaborato il volume complessivo di scavo della Fase 2 è indicato come "circa" ma il valore numerico è assente per testo troncato, rendendo impossibile la verifica del bilancio di massa complessivo del progetto. Nessuna risposta del proponente.
- b) Divergenze nelle superfici: la superficie della Fase 1 è indicata in 95.500 m² (68.000 + 27.500) a pagina 28 e in 95.000 m² a pagina 33; la Fase 2 passa da 93.600 a 93.000 m². Nessuna risposta del proponente.
- c) Destinazione delle eccedenze: per la Fase 1 è dichiarato un riutilizzo in sito di 28.500 m³ su un totale di 38.200 m³, con un'eccedenza di circa 9.700 m³ priva di destinazione certa; per la Fase 2 si afferma che sarà riutilizzabile "una piccola parte", con rimando a generici "enti esterni" senza indicazione di volumi, interlocutori o criteri di compatibilità. L'art. 24 del DPR 120/2017 richiede una destinazione più certa o almeno un impegno vincolante. Nessuna risposta del proponente.
- d) Carenze del piano di caratterizzazione: l'elaborato elenca i parametri analitici ma non indica i valori limite di riferimento (valori di screening) ai quali confrontare i risultati per dimostrare la sussistenza dei requisiti di esclusione dalla disciplina dei rifiuti ex art. 185, comma 1, lett. c), D.Lgs. 152/2006. Nessuna risposta del proponente.
- e) Gestione dei materiali non conformi: non è prevista alcuna procedura per la gestione di terre che superino i limiti di legge (luogo di stoccaggio, modalità di smaltimento, oneri). Nessuna risposta del proponente.
- f) Laboratorio e metodiche: manca l'indicazione del laboratorio accreditato e delle metodiche analitiche previste. Nessuna risposta del proponente.
- g) Campionamento delle acque sotterranee: non è chiaro se il campionamento avverrà in tutti i 52 punti di indagine o solo in quelli interessati dalla falda, né quali parametri saranno analizzati. Nessuna risposta del proponente.
- h) Stato di draft dell'elaborato: il documento R041 reca frasi troncate, refusi ("punti id indagine", "AREA ACCUMULO SCOTICO") e una numerazione incompleta (manca il paragrafo 3.1). Nessuna risposta del proponente.

Il proponente si è invece limitato a richiamare la natura "preliminare" del documento e a rinviare ogni approfondimento alla predisposizione del piano di riutilizzo finale e del progetto di riutilizzo, da trasmettersi "nei tempi previsti dalla normativa vigente". Una controdeduzione che non affronta alcuno degli otto rilievi puntuali non è una controdeduzione nel merito: è una rinuncia a controdedurre, dalla quale la Commissione Tecnica non può che trarre la conferma della fondatezza dei rilievi medesimi.

3. La natura "preliminare" del Piano non sana le carenze né legittima il rinvio alla fase esecutiva

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del DPR 120/2017, per le opere sottoposte a VIA la verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 185, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 152/2006 (suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato, riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito) è effettuata in via preliminare proprio in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale, attraverso la presentazione del Piano preliminare. Il carattere "preliminare" del documento non lo sottrae alla valutazione della Commissione: lo sottopone, anzi, a un obbligo di completezza proporzionato al livello progettuale, pena l'impossibilità per la Commissione stessa di valutare gli impatti della gestione dei materiali di scavo nel contesto della procedura VIA.

Lo stato di bozza dell'elaborato R041 – con dati numerici mancanti, frasi troncate e numerazione incompleta – è incompatibile con tale obbligo di completezza: non può considerarsi ammissibile che un documento depositato a supporto di un'istanza di VIA nazionale e sottoposto a consultazione pubblica sia in formato draft. Il rinvio delle questioni sollevate alla fase esecutiva (campionamento e progetto di riutilizzo ex art. 24, comma 4, DPR 120/2017) equivale a posticipare la verifica a un momento procedurale nel quale il pubblico non avrà più alcuna possibilità di partecipazione: ciò è in contrasto con la funzione stessa della consultazione ex art. 24, comma 3, D.Lgs. 152/2006.

Si aggiunge che le carenze del Piano preliminare si innestano su un contesto idrogeologico critico, evidenziato al paragrafo 4.1 dell'Allegato 2: falda superficiale con soggiacenza inferiore a 2,5 m (rilevata tra -0,78 m e -1,89 m dal piano campagna) ed elevata vulnerabilità, scavi fino a 3 m di profondità che interesseranno direttamente l'acquifero, stoccaggio dei materiali scavati fino a 3 anni su area a falda bassa senza valutazione del rischio di percolazione. Anche su questi profili, attinenti alla gestione delle terre e rocce da scavo e quindi pienamente rientranti nell'oggetto della consultazione, le controdeduzioni tacciono.

4. Erronea qualificazione di ARPA Lombardia quale "unico soggetto competente"

Il proponente afferma che il Piano preliminare "è stato oggetto di valutazione da parte dell'unico soggetto competente in materia (ARPA Lombardia)". L'affermazione è giuridicamente scorretta e fuorviante.

Per le opere sottoposte a VIA, l'autorità competente ai sensi della normativa vigente è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che decide con il supporto istruttorio della Commissione Tecnica VIA e VAS; ARPA Lombardia interviene quale soggetto tecnico consultato, tanto che il medesimo art. 24, comma 4, del DPR 120/2017 prevede la trasmissione degli esiti delle attività "all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente". La rappresentazione di ARPA come unico decisore tende a

neutralizzare il ruolo valutativo della Commissione Tecnica e a deresponsabilizzare l'autorità procedente quanto ai contenuti del Piano preliminare.

Si aggiunge che l'area interessata dall'intervento – circa 228.000 m² a destinazione agricola e paesaggistica, classificata a sensibilità paesaggistica elevata, confinante con il Parco Agricolo Sud Milano e attraversata da un "Corridoio ecologico primario" della Rete Ecologica Metropolitana – rende la gestione di terre e rocce da scavo un profilo che coinvolge competenze ulteriori rispetto a quella tecnica di ARPA (ente parco, consorzi irrigui, servizi idrogeologici, vincoli paesaggistici e fasce di rispetto dei canali), come dettagliato ai paragrafi 4.1 e 4.3 dell'Allegato 2.

5. Recepimento delle indicazioni di ARPA Lombardia meramente annunciato

Il proponente dichiara di "prendere atto" delle indicazioni formulate da ARPA Lombardia e che le stesse "saranno recepite nella documentazione che il proponente, o l'esecutore, trasmetterà prima dell'inizio dei lavori". Si tratta di un impegno generico, non verificabile e privo di qualsiasi vincolo temporale o contenutistico: non è dato sapere quali indicazioni saranno recepite, in quale forma documentale, né con quali effetti sull'assetto definitivo del cantiere.

Considerato che la normativa consente all'autorità competente di stabilire prescrizioni ad integrazione del piano nel provvedimento conclusivo della procedura di VIA, si chiede che il recepimento puntuale e documentato delle indicazioni di ARPA Lombardia sia trasfuso in prescrizioni espresse e vincolanti del provvedimento finale, con l'obbligo per il proponente di trasmettere la documentazione di recepimento all'autorità competente e ad ARPA prima dell'inizio dei lavori, rendendola altresì accessibile sul Portale delle Valutazioni e delle Autorizzazioni Ambientali.

6. Inesattezza formale nella qualificazione dell'amministrazione procedente

Si segnala infine, per completezza, che nelle controdeduzioni il proponente fa riferimento al "Ministero della Transizione Ecologica", denominazione non più vigente dell'attuale Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'imprecisione, seppure formale, denota la scarsa accuratezza complessiva dell'atto e andrà corretta in ogni successivo deposito documentale.

Richieste conclusive

Per quanto sopra, lo scrivente chiede alla Commissione Tecnica VIA e VAS e all'autorità competente di:

- a) valutare integralmente e nel merito tutte le osservazioni pervenute nei termini – l'osservazione MASE-2026-0164901, che il proponente ha arbitrariamente ritenuto inattinente, e l'osservazione MASE-2026-0167371 in tutte le sue parti, non solo nel

profilo attinente al paragrafo 4.2 del Piano preliminare – dandone conto nella motivazione del provvedimento finale;

- b) richiedere al proponente, prima della conclusione della procedura di valutazione, integrazioni puntuali dell'elaborato R041_26_R1 che rispondano specificamente a ciascuno degli otto rilievi richiamati al precedente punto 2 (bilancio di massa della Fase 2, coerenza delle superfici, destinazione certa delle eccedenze, valori limite di riferimento del piano di caratterizzazione, procedura per i materiali non conformi, laboratorio accreditato e metodiche, criteri di campionamento delle acque, deposito del documento in versione definitiva);
- c) valutare la compatibilità del progetto con la L.R. 11/2026 (artt. 2, 4, 5 e 8), entrata in vigore successivamente al parere regionale DGR XII/5612 del 12.01.2026, e con i criteri di classificazione europea dei data center (Regolamento delegato UE 2024/1364) richiamati dalla stessa legge regionale;
- d) trasfondere le indicazioni di ARPA Lombardia (MASE-2026-0163414) in prescrizioni espresse e vincolanti del provvedimento finale, con obbligo di trasmissione e pubblicazione della documentazione di recepimento prima dell'inizio dei lavori;
- e) porre agli atti del procedimento le presenti osservazioni e darvi espressa risposta nel provvedimento conclusivo, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto resta a disposizione per ogni chiarimento e chiede di essere informato degli esiti del procedimento.

Distinti saluti.

Zibido San Giacomo, 23 ottobre 2026

Vincenzo Lepori